

# I DOCUMENTI ESTERI DA UTILIZZARE IN ITALIA

a cura del Dipartimento Migrazioni – CGIL Lombardia

aggiornato al 15.02.2021

Le firme sugli atti e documenti rilasciati da istituzioni estere e da far valere in Italia devono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero competenti per lo Stato di provenienza (comma 2 art. 33 DPR 445/2000). Agli stessi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata come conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica italiana con sede nello Stato che ha rilasciato il documento, ovvero da un traduttore ufficiale (comma 3 art. 33 cit.).

L'atto formato all'estero privo di legalizzazione non ha valore giuridico in Italia, salvo i casi di esenzione.

I documenti formati all'estero possono essere esenti dalla legalizzazione **solo** se esistono accordi o convenzioni che dispensano da tale formalità. Tra queste sono da citare quelle a cui solitamente si ricorre.

- La **Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961** concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, con l' apposizione della "**postilla**" (**o Apostille**); l'elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja e delle autorità competenti all'apposizione dell'Apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: <http://www.hcch.net/> - **Paesi** aderenti.
- Le convenzioni sul rilascio di modelli plurilingue:
  - **Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile fatta a Vienna l'8 settembre 1976**, ratificata dall'Italia con la Legge 21 dicembre 1978, n. 870 e dai seguenti Stati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia;
- Il **Regolamento Ue n. 1191/2016 del 6 luglio 2016** in vigore dal 16 febbraio 2019, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. I documenti pubblici (per esempio, la copia/estratto/certificato di un atto di stato civile...) rilasciati prima del 16.02.2019 e le corrispondenti copie autentiche rilasciate dalle autorità di uno Stato membro devono essere accettate dalle autorità di un altro Stato membro senza legalizzazione. Il Regolamento abolisce anche l'obbligo della traduzione del documento pubblico, se unito al modulo standard multilingue approvato con il Regolamento stesso.

È meno frequente invece, vedere documenti rilasciati in applicazione delle seguenti Convenzioni:

- **Convenzione di Lussemburgo del 26/9/1957** per il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione di atti dello stato civile. L'art. 4 della Convenzione prevede che siano dispensati dalla legalizzazione, sui territori rispettivi degli Stati contraenti, le copie integrali o gli estratti dello stato civile muniti della firma e del sigillo dell'autorità che li ha rilasciati. **Paesi aderenti:** Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera, Turchia
- **Convenzione di Atene del 15/9/1977** sulla dispensa della legalizzazione per taluni atti e documenti, tra gli altri: atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l'uso al quale sono destinati. **Paesi aderenti:** Austria, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Turchia.

- **Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987**, relativa alla soppressione della legalizzazione di atti negli stati membri della comunità europea. Si applica ai seguenti atti pubblici: a) documenti rilasciati da autorità giudiziaria...; b) i documenti amministrativi (atti di stato civile); c) gli atti notarili; d) le dichiarazioni ufficiali ,..., apposte su una scrittura privata.  
**Paesi aderenti:** Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia
- **Accordo tra Repubblica Argentina e Repubblica Italiana del 9.12.1987** sullo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione dalla legalizzazione per taluni documenti, ratificato dall'Italia con la L. 22/11/1988 n. 533. L'art. 6 della Convenzione prevede che ciascuna delle Parti accetterà senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra Parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra Parte che li ha rilasciati... tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per l'iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile.

Per un aggiornamento delle adesioni alle predette convenzioni o accordi si consiglia di consultare la banca dati ITRA disponibile presso il SITO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.  
<http://itra.esteri.it/>.

Per i casi in cui **non è prevista** la legalizzazione dei documenti provenienti dall'estero, si consulti la [pagina del sito della Prefettura di Ancona](#) dedicata al tema e la "[Guida alla presentazione degli atti e documenti esteri e alle procedure per il loro riconoscimento, in specie per la richiesta della cittadinanza italiana](#)".

## **LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI PROVENIENTI DALL'ESTERO**

La legalizzazione della firma rappresenta "l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa" (art. 1, comma 1, lettera l), D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

La legalizzazione dei documenti esteri è una procedura che consente di attribuire validità, secondo la legge italiana, ad un certificato straniero.

I documenti esteri redatti dalle istituzioni straniere da far valere in Italia sono legalizzati dalla rappresentanza diplomatica Italiana con sede nello Stato di formazione del documento. Quest'ultima verifica se il documento originale è stato:

1. formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese d'origine;
2. rilasciato dall'ufficio competente;
3. firmato da un funzionario abilitato, la cui firma è depositata presso la sede diplomatica.

**Gli atti formati all'estero dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane non sono soggetti alla legalizzazione.**

### **6.1) Traduzione dei documenti legalizzati**

Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, agli atti e i documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero (art. 22 del D.P.R. 396/2000; art. 33, comma 3 D.P.R. 445/2000). La traduzione dei documenti deve essere integrale e non per riassunto: chi è incaricato di eseguire la traduzione non può operarne una sintesi.

Come detto, non è prevista la traduzione dei documenti redatti su modelli plurilingue previsti ad esempio dalla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 o quelli rilasciati in applicazione del Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, muniti di modulo standard multilingue, di cui si dirà dopo.

La traduzione dei documenti legalizzati può avvenire in due modi:

**1) nello stato estero:**

**a)** presso le sedi diplomatiche italiane tramite un interprete accreditato, se nel Paese che ha emesso il documento non esiste la figura del ‘traduttore ufficiale; la versione italiana dovrà riportare il timbro “per traduzione conforme”.

**b)** nei Paesi dove, invece, la figura giuridica del “traduttore ufficiale” esiste, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma verrà successivamente legalizzata dall’Ufficio Consolare.

**2) In Italia:**

tramite “traduzione giurata” effettuata da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale ovvero tramite chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana. In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace senza ulteriori adempimenti. La traduzione non può essere effettuata dall’interessato.

**CONVENZIONE DE L’AJA DEL 5 OTTOBRE 1961 (APOSTILLE)**

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961, la legalizzazione di atti e documenti pubblici rilasciati da autorità straniere è sostituita dall’apposizione della "postilla" (o Apostille). Quest’ultima é una specifica annotazione apposta da parte di un’Autorità del Paese estero che ha rilasciato il documento che, in sostanza, si sostituisce alla rappresentanza diplomatica preposta nella verifica dell’atto. L’ *Apostille* sostituisce in toto la legalizzazione presso l’Ambasciata Italiana e, può assumere la forma di un timbro, foglio allegato o altre ancora, purché esista una congiunzione materiale fra il certificato e la relativa Apostille (il [modello](#)). Pertanto, in questi casi, lo straniero non deve rivolgersi all’Ambasciata/Consolato italiani per la legalizzazione dei documenti, ma alla competente all’istituzione designata da ciascun Stato indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente Ministero Affari Esteri), per ottenere l’apposizione del timbro Apostille sul documento. Così perfezionato, il documento è ritenersi valido in Italia.

L’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’Apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web: <http://www.hcch.net/> - [Paesi](#) aderenti.

**7.1) Traduzione dei documenti apostillati**

Per quanto riguarda la traduzione dell’atto, nel caso lo stesso non sia redatto su modello plurilingue, le procedure da seguire sono le stesse di quelle già descritte per i documenti legalizzati presso le nostre Rappresentanze Diplomatiche all’estero e, pertanto:

**1) nello stato estero:**

**a)** presso le Sedi Diplomatiche italiane tramite un interprete accreditato, se nel Paese che ha emesso il documento non esiste la figura del ‘traduttore ufficiale’. La versione italiana dovrà riportare il timbro “per traduzione conforme”.

**b)** nei Paesi dove, invece, la figura giuridica del “traduttore giurato” esiste, la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma verrà successivamente *apostillata* dalle Autorità preposte.

**2) in Italia:**

tramite “traduzione giurata” effettuata da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale ovvero tramite chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana, ad eccezione dell’interessato. In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l’Ufficio del Giudice di Pace senza ulteriori adempimenti.

## **CONVENZIONE DI VIENNA 8 SETTEMBRE 1976 (MODELLO PLURILINGUE)**

Gli estratti di atti di Stato Civile (nascita / matrimonio / morte) possono essere redatti anche in formato plurilingue, definito in base alla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 che ha sostituito la Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 ed entrata in vigore per l'Italia il 30 luglio 1983. Gli atti di Stato Civile redatti in questo formato, non necessitano nè di legalizzazione (art. 4 della Convenzione) nè di traduzione perché già tradotti in più lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo, greco, italiano, olandese, portoghese, turco, serbo-croato).

I Paesi che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

### **Albania**

Si sottolinea che anche l'Albania rilascia i certificati in più lingue. Tali modelli però non sono da assimilare a quelli plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna del 1976 pertanto, necessitano di essere tradotti e apostillati.

Si osserva inoltre che per quanto concerne il certificato di nascita, l'invito è quello di utilizzare il Çertifikate lindje, rilasciato dalle Autorità Albanesi completo di Apostille e che, seppure redatto in 7 lingue, necessita comunque della traduzione. Tale documento riporta anche il cognome prima del matrimonio (*Mbiemri para martesë*) del coniuge. Non può essere invece utilizzato il Çertifikate personale, a causa del rifiuto di trascrizione opposto da molti Comuni italiani.

## **IL REGOLAMENTO UE N. 1191/2016 DEL 6 LUGLIO 2016**

Il Regolamento Ue 1191/2016 è entrato in vigore 16 febbraio 2019 ed è stato emanato per assicurare la libera circolazione dei documenti pubblici nell'Unione Europea, per promuovere la libera circolazione dei cittadini dell'Unione e per semplificare la procedura per la presentazione di documenti pubblici e delle relative copie autentiche **rilasciati da un'autorità di uno Stato dell'Ue ai fini della presentazione in un altro Stato membro. Rimane ferma l'espressa esclusione di ogni documento proveniente da un Paese terzo (non Ue).**

Il regolamento 1191/2016 si applica ai:

- documenti emanati da un'autorità giurisdizionale;
- documenti amministrativi (atti di stato civile);
- atti notarili;
- dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;
- documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato (per approfondimenti [clicca qui](#)).

Il Regolamento Ue 1191/2016 stabilisce che **i documenti pubblici e le corrispondenti copie autentiche rilasciate dalle autorità di uno Stato membro devono essere accettate dalle autorità di un altro Stato membro senza legalizzazione.** Prima dell'entrata in vigore del Regolamento, per dimostrare che il documento fosse autentico, lo stesso doveva essere legalizzato, a meno che tra i due Stati fosse in vigore un accordo o una convenzione che li esonerasse da tale obbligo. Pertanto, i documenti rilasciati prima del 16 febbraio 2019 restano assoggettati al regime di legalizzazione previsto nel Paese di emissione nel rispetto dell'adesione o meno a specifici accordi internazionali.

Il regolamento **abolisce anche l'obbligo della traduzione del documento pubblico**, se ad esso è allegato il modulo standard multilingue approvato con il Regolamento stesso. I moduli standard

multilingue possono essere utilizzati come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi :

- alla nascita,
- all'esistenza in vita,
- al decesso,
- al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile),
- all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata),
- al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali.

I moduli standard multilingue non hanno alcun valore legale autonomo e possono essere utilizzati solo in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati rilasciati.

**Non è richiesta la traduzione** anche quando il documento pubblico è redatto nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui il documento è presentato o, qualora lo Stato membro in questione abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui il documento è presentato o in qualsiasi altra lingua espressamente accettata da tale Stato membro (per approfondimenti [clicca qui](#)).

Diversamente, il documento è accettato da tutti gli Stati membri se munito di traduzione certificata effettuata da una persona qualificata ai sensi del diritto di uno Stato membro (per approfondimenti [clicca qui](#)).

Il Regolamento non sostituisce altri strumenti di esenzione in vigore in materia di legalizzazione nè le Convenzioni Internazionali che trattano la questione. Esso deve essere considerato un sistema separato ed autonomo rispetto alle diverse modalità esistenti di legalizzazione o di esenzione.